



FEDERICO BASILE
NOTAIO

Viale Liegi n. 1
00198 Roma
Tel. 06.85355317 - 06.85354026
mail: fbasile@notariato.it

REPERTORIO N. 8041

RACCOLTA N. 5213

ATTO DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

STATUTO

**"ACSI ASSOCIAZIONE DI CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO -
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro,
il giorno undici del mese di dicembre
11 - 12 - 2024

in Roma, nel mio studio.

Avanti a me Federico BASILE, Notaio in Roma, con studio in Viale Liegi n. 1, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente il signor:

Antonino VITI, nato a Roviano (RM) il 3 febbraio 1948, residente in Roma (RM) in Via Aldo Banzi n. 135, Codice Fiscale dichiarato VTI NNN 48B03 H618E, domiciliato per la carica presso la sede di cui appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente Nazionale e legale rappresentante, e quindi in nome e per conto della Associazione denominata **"ACSI ASSOCIAZIONE DI CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, già denominata "Associazione Centri Sportivi Italiani", in sigla **"ACSI - APS"**, con sede in Roma, in Via dei Montecatini n. 5, Codice Fiscale 80185150580, Indirizzo PEC: direzione@pec.acsi.it, Associazione di Promozione Sociale, Rete Associativa Nazionale iscritta al Runts - Registro Unico Nazionale Terzo Settore in data 30 dicembre 2022 al Rep. n. 92462, altresì riconosciuta dal CONI, ai fini sportivi, quale Ente di Promozione Sportiva con deliberazione del Consiglio Nazionale del 24 giugno 1976 adottata ai sensi del D.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974 e riconfermato con deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002 adottata in attuazione del D.Lgs. n. 242 del 23 luglio 1999, munito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione ai sensi del vigente Statuto dell'Associazione;

persona della cui identità personale, qualità e poteri di firma io Notaio sono certo, il quale mi richiede di ricevere il presente atto al quale

premette:

a) che il Congresso Straordinario dell'Associazione in data 19 novembre 2024 con verbale redatto da me Notaio in pari data Rep. N. 7991/5171, registrato a Roma 3 in data 20 novembre 2024 al n. 23362 Serie 1T, ha approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione **"ACSI ASSOCIAZIONE DI CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**;

Registrato
all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Roma 3
Il 12/12/2024
N. 25335 Serie 1T
Esente

b) che nel detto Verbale è stato dato espresso mandato al Presidente Nazionale per il compimento degli adempimenti necessari connessi alla comunicazione delle modifiche statutarie presso gli uffici competenti e delegare il medesimo ad apportare al verbale ed allo Statuto tutte quelle modifiche ed a depositare tutti quegli ulteriori documenti che fossero richiesti dagli uffici competenti;

c) che in data 6 dicembre 2024 l'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI ha richiesto alla Associazione di apportare alcune modifiche allo Statuto della Associazione come approvato con il detto Verbale redatto da me Notaio in data 19 novembre 2024 Rep. N. 7991/5171;

**tutto ciò premesso e confermato
e con dichiarazione, che la fatta premessa forma parte
integrante e sostanziale del presente atto,
il costituito signor Antonino VITI, nella qualità,
dichiara e riconosce quanto segue:**

ARTICOLO 1

Il comparente signor Antonino VITI, nella qualità, mi richiede di ricevere e conservare in deposito nei miei atti, al fine di provvedere alla registrazione ed al rilascio di copie autentiche, il seguente originale documento, e precisamente:

Lo Statuto dell'Associazione denominata "ACSI ASSOCIAZIONE DI CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" nella sua redazione aggiornata.

Tale documento è scritto in lingua italiana, su dieci fogli e trentanove pagine di carta bianca senza fincature laterali, di cui complessivamente si compone.

Aderendo alla richiesta del comparente, io Notaio ritiro il descritto originale documento, che non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi evidenti e lo allego al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente Nazionale e legale rappresentante signor Antonino VITI, sopra costituito, dichiara che il presente deposito di documento avviene nell'interesse della suddetta Associazione denominata "ACSI ASSOCIAZIONE DI CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" nonchè di tutti gli iscritti alla stessa e dichiara di essere a conoscenza della possibilità di chiunque di richiedere copie autentiche del presente atto di deposito.

Ai sensi dell'art. 82 commi terzo e quinto del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione denominata "ACSI ASSOCIAZIONE DI CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

Il comparente autorizza me Notaio al "Trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto - scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio - ed ho dato lettura del medesimo al comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità, dispensandomi dal dargli lettura dell'allegato "A" del presente atto del quale dichiara di avere esatta conoscenza.

Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore 12,20 (ore dodici e venti minuti primi).

Consta di un foglio per pagine tre fin qui.

Firmato:

Antonino VITI

Federico BASILE Notaio Sigillo



STATUTO

**"ACSI - ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO -
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

Premessa

L'ACSI - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero - Associazione di Promozione Sociale, (già Associazione Centri Sportivi Italiani) ovvero in breve "ACSI - APS" è un'associazione con personalità giuridica e una associazione nazionale di promozione sociale che svolge attività nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero e del turismo sociale, fondata il 6 aprile 1960 a Roma con atto del Notaio Sabelli.

L'Associazione è denominata "ACSI - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero - Associazione di Promozione Sociale" per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, ovvero in breve "ACSI - APS" (di seguito ACSI).

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale del Terzo Settore" o l'acronimo "APS".

L'ACSI è riconosciuta dal CONI, ai fini sportivi, Ente di Promozione Sportiva con deliberazione del Consiglio Nazionale del 24 giugno 1976 adottata ai sensi del DPR n. 530 del 2 agosto 1974 e riconfermata con deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002 adottata in attuazione del D.lgs. n. 242 del 23 luglio 1999.

L'ACSI è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpico.

L'ACSI è inoltre riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto del 27 dicembre 1986.

L'ACSI ha natura di associazione di promozione sociale e di rete associativa nazionale del Terzo Settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii..

L'ACSI dal novembre del 1999 è membro effettivo dello CSIT (International Workers and Amateurs in Sports Confederation) organismo internazionale di sport per tutti riconosciuto dal CIO.

CAP. 1

FINALITA', OGGETTO SOCIALE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Scopi e oggetto sociale

1. L'ACSI è una associazione nazionale di promozione sociale, nonché ente nazionale di promozione sportiva,

costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo culturale, sportivo, ambientale, educativo, ricreativo, assistenziale, e di volontariato.

L'ACSI è una organizzazione democratica che si prefigge di potenziare, coordinare e promuovere le attività culturali, sportive, ambientali, educative, artistiche, musicali, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero.

L'ACSI cura il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli individui e la tutela della salute e del benessere dei cittadini. Stimola i giovani all'amore al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro formazione sociale, aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici, mediante lo sviluppo del libero associazionismo su tutto il territorio nazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e di arricchimento nelle relazioni fra gli uomini.

L'ACSI dedica particolare attenzione ai cittadini della terza età promuovendo il mantenimento della salute, stimolando lo sviluppo dell'integrazione sociale in modo da renderli attivi nella vita sociale.

L'ACSI è una associazione che si prefigge di sostenere l'attività di volontariato in tutte le sue forme, nel settore sportivo, culturale e di assistenza, come valore sociale, con una specifica attenzione ai soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'inserimento della vita sociale soprattutto nell'area del disagio giovanile.

L'ACSI, nello svolgimento della funzione di promozione sportiva e sociale, dedica particolare cura ed attenzione alle attività delle persone con disabilità stipulando apposite convenzioni con le Federazioni Paralimpiche e con le relative Associazioni.

2. A tal fine l'ACSI si propone di:

a) diffondere la pratica dello sport in tutte le sue discipline, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni, e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa;

b) organizzare attività sportive amatoriali, agonistiche e competitive, organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale, corsi per operatori sportivi, culturali, turistici e di perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;

c) promuovere e organizzare attività fisico-sportive, ancorché esercitate con modalità competitive e con finalità ricreative e formative nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni



Sportive e delle Discipline Sportive Associate;

d) organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio e le attività legate ai viaggi per scopi turistici;

e) informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività dell'ACSI;

f) promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del cittadino, delle persone con disabilità, la cooperazione culturale, il servizio civile, la protezione civile e di ogni altra attività di difesa delle libertà civili e dei diritti assoluti riconosciuti dalle norme primarie;

g) promuovere e sviluppare la costituzione di associazioni e società sportive, di enti del terzo settore, di circoli culturali, gruppi di interesse, cooperative, ed altre aree di attività, per la crescita di una nuova cultura associativa su tutto il territorio nazionale e tra gli italiani che lavorano all'estero;

h) promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio, gli ecosistemi acquatici, la flora e la fauna ivi presente, a promuovere nelle stesse attività di pesca sportiva compatibilmente con la sostenibilità ambientale;

i) sviluppare l'attività di indagine e di ricerca finalizzata alla promozione ed alla diffusione della attività istituzionale dell'associazione;

j) promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorire l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;

k) organizzare corsi di formazione anche attraverso accordi e protocolli stipulati con Enti Pubblici e privati, Università e Istituti Scientifici ;

l) svolgere attività di primo soccorso, attività motoria in ambiente acquatico e attività di addestramento e formazione per conseguimento dei brevetti di assistente bagnanti.

3. L'ACSI persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,



commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, successive modificazioni, e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ai sensi della lett. a);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni ai sensi della lett. c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della lett. d);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi della lett. e);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi della lett. f);

- formazione universitaria e post-universitaria ai sensi della lett. g);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi della lett. h);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della Cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi della lett. i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi della lett. k);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi della lett. l);

- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore ai sensi della lett. m);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi della lett. n);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi della lett. o);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale ai sensi della lett. u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi della lett. w);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lett. z).

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. In quanto rete associativa ACSI svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

5. Inoltre, in quanto rete associativa nazionale del Terzo Settore, ACSI esercita altresì le seguenti attività, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, anche con riguardo al loro impatto sociale;

- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;

- c) promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati;

- d) controllo sugli Enti del Terzo Settore associati, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato ad accertare:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari alla loro iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- il loro perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

- l'adempimento da parte loro degli obblighi derivanti



dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

6. L'ACSI, inoltre, può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata alla Direzione Nazionale la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso l'ACSI eserciti attività diverse, sarà obbligatorio attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

7. L'ACSI può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 2

Le finalità

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'ACSI può:

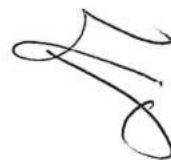
a) acquisire e gestire, anche su mandato, strutture, aree e impianti per le attività turistiche e alberghiere, nonché per le attività culturali e per la pratica sportiva, sale di intrattenimento, strutture per lo svolgimento di rappresentazioni artistiche, musicali e comunque ad esse connesse, in proprietà o in affidamento da enti pubblici o privati;

b) rappresentare e tutelare nel loro complesso gli interessi dei sodalizi associati, delle società sportive e dei circoli culturali e ricreativi, nonché dei singoli associati, giovani, anziani, lavoratori e pensionati, anche non comunitari con particolare riferimento ai minori non accompagnati;

c) stipulare convenzioni e/o contratti con società, enti, e altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati sia dell'Associazione stessa;

d) promuovere, in attuazione del disposto di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni, l'istituzione di Centri di Assistenza Fiscale o convenzioni con centri esistenti;

e) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, da disposizioni delle competenti



autorità, oppure da deliberazione dei propri organi;
f) costituire associazioni, fondazioni e/o altri soggetti giuridici utili per lo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.

Articolo 3

Rapporti con istituzioni

L'ACSI stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con il CONI, CIP e le Federazioni sportive nazionali, anche paralimpiche, le Discipline Sportive Associate, con le organizzazioni culturali, sportive e ricreative nazionali ed internazionali. Salvaguardando la propria autonomia, può aderire a comitati unitari con altri enti ed associazioni e promuovere e partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di capitali, purché senza fini di lucro, nonché aderire ad associazioni che abbiano le stesse finalità dell'ACSI e comunque non in contrasto o che perseguano scopi affini.

Articolo 4

La sede ed il logo

1. L'ACSI Nazionale ha sede in Roma ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. Il simbolo storico dell'ACSI è costituito da un cerchio che circonda un arco con freccia, avente per sfondo il globo terracqueo.

3. Il logo dell'ACSI, la denominazione ACSI - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero - Associazione di promozione sociale e il suo acronimo "ACSI APS", sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e potranno essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione stessa, dalle proprie strutture centrali, regionali e territoriali.

4. Il logo ACSI e il segno distintivo ACSI o in altro modo elaborato nella grafica sono tutelati da quanto previsto dal Codice Civile e la competenza della gestione è della Direzione Nazionale.

5. In corrispondenza a quanto disposto nello Statuto, i Comitati ACSI, quali articolazioni periferiche dell'Associazione, come previsto dall'art. 15 del presente Statuto, assumeranno unicamente le seguenti denominazioni:

a) per i Comitati Regionali la denominazione sarà: "ACSI Comitato Regionale" (seguito dal nome della Regione di appartenenza).

b) Per i Comitati Territoriali la denominazione sarà: "ACSI Comitato Territoriale" (seguito dal nome del territorio di riferimento).

Fintantoché il Comitato Regionale e Territoriale dell'ACSI mantenga l'iscrizione nella sezione delle "Associazioni di

Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale l'acronimo di APS del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

6. I Settori, organi tecnici o strumentali, sono sezioni interne dell'Associazione ai sensi dell'art. 15 istituite con atto della Direzione Nazionale e assumeranno ugualmente la denominazione: "Settore" (a seguire la disciplina sportiva organizzata o l'ambito di competenza) di "ACSI - APS".

Articolo 5

Le pari opportunità

1. L'ACSI è una Associazione retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

2. L'ACSI stabilisce con Regolamento organico, redatto dalla Direzione Nazionale ed approvato dal Consiglio nazionale, le norme per il proprio funzionamento associativo e per l'organizzazione e lo svolgimento delle varie attività, ivi comprese la gestione e tutela dei dati.

3. L'ACSI non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

CAP. 2 - GLI ASSOCIATI E I TESSERATI

Articolo 6

Articolazione degli associati

1. Sono associati dell'ACSI (di seguito anche affiliati) coloro che aderiscono liberamente alle finalità dell'Associazione e contribuiscono a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge, espressi nel presente Statuto.

In particolare, rientrano tra gli associati di ACSI gli enti e le istituzioni senza fini di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni e società sportive dilettantistiche, le polisportive, le associazioni ricreative, culturali e di promozione sociale, i club, i cral, i centri di formazione, i centri sportivi e ogni altro sodalizio e/o organizzazione plurisoggettiva che abbia finalità non in contrasto con gli scopi dell'ACSI. Tutti i sodalizi che aderiscono all'ACSI dovranno essere dotati di un proprio statuto e conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e sede operativa.

Gli statuti degli associati devono prevedere la partecipazione dei propri soci alla vita associativa del sodalizio ed alla elezione degli organi di rappresentanza dello stesso.

I sodalizi che aderiscono all'ACSI come affiliati dovranno adottare per i propri associati la tessera ACSI valida per



l'anno in corso.

È consentita l'affiliazione all'ACSI anche per via telematica, secondo le norme annualmente emanate dalla Direzione Nazionale.

2. A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e gli stessi devono ottemperare ai medesimi obblighi, come previsto dagli artt. 7 e 8 del presente Statuto.

Articolo 7

Diritti degli associati

1. Ogni associato dell'ACSI ha diritto di:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettandone le norme previste dai regolamenti;

b) usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell'Associazione;

c) esprimere nelle sedi deputate ed ai vari livelli il proprio voto secondo le norme statutarie;

d) esaminare, entro trenta giorni dalla richiesta formulata al Presidente Nazionale, i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti da:

- bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- bilancio sociale di cui all'art. 14 di cui del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- libro degli associati;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso Nazionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;

- registro dei volontari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 8

Doveri degli associati

1. Ogni associato dell'ACSI ha il dovere di:

a) osservare lo Statuto sociale, il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata dagli organi direttivi dell'Associazione;

b) dotarsi di uno statuto proprio che non sia in contrasto con quello dell'Associazione e comunque conforme alle disposizioni di legge vigenti;

c) corrispondere regolarmente le quote associative stabilite annualmente;

d) assicurare la democraticità negli organi garantendo l'assenza di lucro e la elettività delle cariche;

e) risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito dell'Associazione attraverso i suoi organi, pena l'espulsione dall'associazione.

Articolo 9



Conoscenza delle norme associative

1. Tutti gli associati al momento dell'adesione all'ACSI devono prendere visione di tutte le norme e disposizioni che regolano i rapporti associativi ed in particolar modo delle condizioni e delle garanzie stipulate dall'ACSI con primarie Compagnie Assicurative per gli infortuni dei tesserati, la responsabilità civile ed ogni altra forma di tutela che gli organi di direzione dei sodalizi intendono sottoscrivere, impegnandosi a farle osservare.

2. L'adesione all'ACSI comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel comma precedente.

Articolo 10

Acquisizione e decadenza della qualifica di associato

1. L'ammissione dell'associato è deliberata dalla Direzione Nazionale dietro apposita domanda scritta dell'interessato presentata direttamente ad ACSI, anche tramite i relativi Settori, ovvero per il tramite del Comitato Regionale o Territoriale di riferimento secondo le modalità di cui al presente Statuto e da apposito regolamento.

2. La domanda di ammissione o di rinnovo annuale presentata dall'ente all'ACSI attraverso un Comitato Territoriale ha valore anche di richiesta di ammissione come associato al Comitato Territoriale presso cui l'istanza è presentata e a quello Regionale di competenza, intendendosi come tale quello in cui ha sede legale il Comitato Territoriale presso cui è presentata l'istanza di ammissione.

3. L'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il socio ammesso è tenuto al versamento della quota associativa annua stabilita dalla Direzione Nazionale.

4. In caso di rigetto della domanda, la Direzione Nazionale comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Nazionale e che, se non appositamente comunicato, deciderà sull'istanza in occasione della prima convocazione utile.

5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di associato è intrasmissibile.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile. Non sono ammessi associati temporanei.

6. Gli associati, cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) recesso volontario;
- b) mancato rinnovo dell'affiliazione;
- c) mancato pagamento della quota associativa;
- d) scioglimento volontario dell'affiliato;
- e) revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei



requisiti;

f) cessazione per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia.

7. Il mancato rispetto dei doveri instaura un procedimento disciplinare a seguito del quale può essere disposta la sospensione o radiazione dall'Associazione secondo quanto previsto dall'apposito articolo del Regolamento Organico.

Il provvedimento di sospensione cautelare, ove prevista nei regolamenti, ha efficacia per tutti i livelli della stessa.

8. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote associative. Il venir meno del vincolo associativo nei confronti dell'ACSI produce anche la decadenza del vincolo associativo con il Comitato Regionale e Territoriale di appartenenza.

9. La perdita della qualifica di associato comporta l'obbligo comunque di ossequio di tutte le norme e disposizioni previste per le relative ipotesi, ivi comprese le disposizioni per la gestione dei dati e documenti e passaggio di consegne ove debba avvenire.

Articolo 11

Tesserati

1. Sono Tesserati tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche e sociali che svolgono le attività promosse nell'ambito dell'ACSI e aderiscono all'Associazione direttamente o per il tramite di un sodalizio affiliato all'ACSI.

2. I tesserati rinnovano annualmente il vincolo con ACSI tramite il versamento della quota di tesseramento e acquisiscono il diritto di:

a) partecipare alle attività sportive e associative organizzate dalle strutture ACSI territoriali o nazionali;

b) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate, a qualunque livello, da ACSI;

c) frequentare le sedi dell'Associazione Nazionale, dei Comitati Regionali e Territoriali e delle associazioni locali;

d) usufruire delle coperture assicurative, delle convenzioni e delle agevolazioni legate al possesso della tessera ACSI;

e) candidarsi alle cariche associative secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

La partecipazione alle attività, alle manifestazioni ed agli eventi organizzati da ACSI di cui ai precedenti punti a), b) e c), è assicurata nel rispetto dei regolamenti emanati per ogni singolo evento.

3. Non possono essere tesserati all'ACSI i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.

4. Non possono, inoltre, essere tesserati per un periodo di

10 (dieci) anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine sarà emessa apposita attestazione da parte della Segreteria dell'Ente, a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.

5. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Articolo 12

Titoli di merito

La Direzione Nazionale può conferire particolari titoli di merito per ragioni di merito, valore e tenuto conto dell'attività svolta nell'interesse della Associazione.

Articolo 13

Riconoscimento ai fini sportivi

1. Il riconoscimento ai fini sportivi degli enti sportivi dilettantistici avviene da parte dell'ACSI, quale Ente di Promozione Sportiva mediante l'iscrizione degli enti medesimi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.

2. Per ottenere il riconoscimento sportivo mediante l'iscrizione nel Registro su indicato, gli statuti degli enti sportivi dilettantistici:

- a) devono essere verificati da ACSI e approvati dalla competente Autorità delegata in materia di sport;
- b) devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti ACSI;
- c) devono conformare la loro struttura ed i rispettivi statuti alle prescrizioni contenute negli artt. 7 e ss. del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.
- d) deve essere sancito il rispetto del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI da parte dei tesserati e dei dirigenti delle predette associazioni.

CAP. 3 - STRUTTURA

Articolo 14

Articolazioni dell'Associazione

1. L'attività organizzativa dell'ACSI si esplica attraverso i seguenti livelli di rappresentanza unitaria:

- a) livello nazionale;
- b) livello regionale;
- c) livello territoriale.

Articolo 15

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'ACSI:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il Congresso Nazionale;
- c) la Direzione Nazionale;
- d) il Consiglio Nazionale;



- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio Nazionale dei Garanti;
- g) il Procuratore Sociale;
- h) la Commissione d'Appello.
- 2. Sono strutture territoriali di ACSI:
 - a) i Comitati Regionali;
 - b) i Comitati Territoriali;
 - c) i Delegati Regionali;
 - d) i Delegati Territoriali.
- 3. Sono organismi tecnici:
 - a) i Settori Nazionali.

CAP. 4- CONGRESSO NAZIONALE
Articolo 16

Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è il supremo organo deliberante dell'Associazione.

Ad esso partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti nei Congressi Territoriali in ragione di 1 delegato ogni 50 sodalizi affiliati e frazioni superiori a 25. Nel Congresso Nazionale, quale assemblea di secondo grado, è esclusa la possibilità di rilascio di deleghe.

Partecipano al Congresso, senza diritto di voto, il Presidente Nazionale, i componenti la Direzione Nazionale, i componenti il Consiglio Nazionale, i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i componenti il Collegio dei Garanti e il Segretario Generale. Non sono ammessi alla partecipazione al Congresso coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote di tesseramento e quanti stiano scontando sanzioni disciplinari. Per quanto riguarda l'ordinamento sportivo, sono sanzioni disciplinari preclusive quelle relative alla squalifica o alla inibizione.

2. Il Congresso Nazionale è convocato:

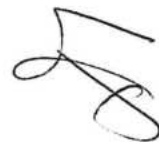
I. in sessione ordinaria elettiva ogni quattro anni:

- a) per indicare le linee generali e le linee d'azione dell'Associazione;
- b) per eleggere il Presidente Nazionale dell'Associazione;
- c) per eleggere i componenti della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia;
- d) per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

La celebrazione del Congresso Nazionale Elettivo dovrà avvenire entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

II. in sessione straordinaria:

- a) per ricostituire Organi elettivi decaduti o singoli membri degli stessi, qualora non sia possibile l'integrazione con i primi dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto;



- b) per approvare le modifiche statutarie;
- c) per deliberare in ordine alle istanze di scioglimento e liquidazione dell'Ente, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina di commissari liquidatori;
- d) per deliberare l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Ente.

3. Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale su deliberazione della Direzione Nazionale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività dei delegati.

I componenti della Direzione Nazionale non possono rappresentare gli associati né direttamente né per delega.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di svolgimento e deve essere inviato ai delegati almeno 25 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite posta elettronica certificata, raccomandata A/R o altri mezzi idonei ad assicurare il ricevimento della comunicazione.

4. Il Congresso Nazionale elettivo dell'ACSI è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 50% più uno dei delegati; il Congresso è validamente costituito in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorse almeno 24 ore dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 35% dei delegati aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 20, comma 6 del presente Statuto.

Nell'ipotesi in cui l'ACSI abbia più di 5.000 enti affiliati si applica il quorum costitutivo, in seconda convocazione, non inferiore al 20% dei delegati aventi diritto al voto.

Il Congresso elegge il Presidente dell'Assemblea e la Commissione per il seggio elettorale e lo scrutinio dei voti.

5. La Commissione Verifica Poteri si insedia prima del Congresso, è nominata dalla Direzione Nazionale ed è composta di 3 membri di cui uno con funzioni di Presidente. Sono compiti della Commissione Verifica Poteri:

- a) l'accertamento della rappresentatività e del diritto di voto dei singoli delegati;
- b) la consegna ai delegati dei documenti che attestino l'idoneità alla partecipazione alle operazioni di voto.

I componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione per il Seggio Elettorale non possono essere candidati alle cariche elettive dell'Associazione.

6. Il Congresso delibera a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dai presenti, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto. Per le delibere di modifica statutaria e di scioglimento si osservano le maggioranze previste dai successivi articoli 50 e 51 del presente Statuto.

7. È previsto l'obbligo di convocazione del Congresso straordinario qualora ne faccia richiesta la metà più uno

degli aventi diritto al voto oppure la metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale.

8. L'ACSI, per il Congresso elettivo nazionale o straordinario elettivo oppure straordinario relativo all'approvazione delle modifiche statutarie, adotta sistemi di voto in forma elettronica in presenza, ovvero in forma elettronica a distanza, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

Articolo 17

Elezione dei delegati degli enti affiliati ad ACSI Nazionale tramite i Settori

1. I Settori dell'ACSI sono sezioni dell'Associazione Nazionale, privi di soggettività giuridica e autonomia amministrativa e contabile, costituiti dagli enti affiliati direttamente all'ACSI e distinti in base alle discipline sportive di appartenenza o a particolari materie o aree di interesse.

2. Il Presidente Nazionale, indetto il Congresso Nazionale dalla Direzione Nazionale, convoca apposite assemblee separate di ciascuno dei Settori, ai fini dell'elezione dei delegati che dovranno partecipare al Congresso Nazionale per conto degli enti affiliati direttamente ad ACSI tramite i Settori medesimi.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata A/R o altri mezzi idonei ad assicurare il ricevimento della comunicazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e, in ogni caso, prima della convocazione del Congresso Nazionale.

4. L'assemblea elegge i delegati che rappresenteranno al Congresso Nazionale gli associati ACSI, in ragione di un delegato ogni 50 sodalizi affiliati e frazioni superiori a 25.

5. Il Segretario verbalizzante dovrà redigere verbale sommario della riunione, che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e dai due scrutinatori eletti dall'Assemblea. I dati del verbale saranno riportati in un apposito documento di rappresentanza che sarà rilasciato ai Delegati Settoriali affinché essi possano rappresentare gli affiliati al Congresso Nazionale.

6. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'Assemblea elettiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2540 del Codice Civile.

CAP. 5

ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Articolo 18



soggetto verbalizzante.

Articolo 19

La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale costituisce l'organo di amministrazione dell'ACSI ed è composta dal Presidente Nazionale che la presiede e da 12 membri eletti dal Congresso Nazionale. La composizione della Direzione Nazionale deve prevedere la presenza di componenti di genere in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti dell'Organo di cui; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta almeno dai 2/3 dei componenti.

La convocazione dovrà essere inviata per posta elettronica, almeno 7 giorni prima del giorno di convocazione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono assunte con la maggioranza dei presenti.

La Direzione Nazionale elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente Vicario nella prima seduta utile.

La Direzione Nazionale può articolarsi al suo interno con incarichi di responsabilità in settori specifici e può nominare il Tesoriere anche esterno alla Direzione.

2. Sono compiti della Direzione Nazionale:

- a) programmare e coordinare tutta l'attività dell'Associazione secondo le direttive emanate dal Congresso Nazionale;
- b) attuare le deliberazioni del Congresso Nazionale, garantendo l'esecutività delle decisioni;
- c) predisporre ed approvare il bilancio preventivo dell'Associazione;
- d) predisporre il bilancio consuntivo, unitamente allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa da portare in approvazione al Consiglio Nazionale;
- e) stabilire i limiti massimi e le condizioni entro i quali sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate dai dirigenti, dai tecnici e dai volontari per l'attività prestata secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f) documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- g) provvedere alla presentazione al CONI e/o Sport e Salute del bilancio preventivo e del consuntivo, dopo l'approvazione dell'organo competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- h) emanare annualmente le norme per il tesseramento e le affiliazioni;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi



sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare sull'esclusione degli associati;

k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) stabilire rapporti con le altre organizzazioni similari e con organismi pubblici;

m) nominare i rappresentanti dell'Associazione a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;

n) nominare e/o sostituire i delegati ai fini della costituzione della rappresentanza dei livelli territoriali dell'Associazione, al fine di garantire una maggiore crescita dell'Associazione in tutti gli ambiti territoriali, provvedendo anche ad accorpamenti territoriali e/o a costituire nuove territorialità;

o) deliberare il commissariamento in caso di irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;

p) istituire i Settori, nominare e revocare gli incarichi nazionali dei Settori;

q) emanare e modificare i regolamenti dell'ACSI;

r) nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

s) nominare la Commissione Verifica Poteri;

t) deliberare sulla concessione di provvedimenti di indulto e di amnistia;

u) indire il Congresso Nazionale;

v) esercitare il controllo di legittimità sulle assemblee dei congressi territoriali e regionali;

w) nominare il Segretario Generale, che deve esser persona in possesso oltretutto dei requisiti di cui all'art. 46 del presente Statuto, anche dei requisiti tecnico-professionali che assicurino una specifica competenza nel settore dell'associazionismo in generale e dell'associazionismo sportivo. Il Segretario Generale deve inoltre avere una concreta conoscenza della realtà ACSI.

3. I componenti della Direzione Nazionale, qualora vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi erano venuti a conoscenza.

5. In caso di dimissioni contemporanee, quindi presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni dalla metà più uno dei

componenti la Direzione Nazionale, si ha la decadenza immediata dell'organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.

6. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti la Direzione Nazionale in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, si procede all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

7. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, il Presidente, che rimane in carica, provvede entro 90 giorni alla celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.

8. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo si applica la norma di cui all'art. 18, comma 3.

9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, approvati dagli organi previsti nel presente Statuto, sono sottoposti alla Giunta Nazionale del CONI e redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali.

10. Il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.

11. Il bilancio sociale, ove previsto, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito istituzionale dell'ACSI.

Articolo 20

Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede le riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale. Il Presidente dell'Associazione convoca, altresì, l'Assemblea per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale da parte degli enti affiliati tramite i Settori.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed ha le funzioni di rappresentanza e di collegamento con le associazioni, gli enti pubblici e privati e gli organi di Stato.

Al Presidente Nazionale sono attribuiti i poteri di firma degli atti che riguardano l'Associazione compreso, l'acquisto, la compravendita e la cessione dei beni immobili, nonché la costituzione di associazioni e fondazioni, o altri organismi come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del presente Statuto, previa autorizzazione e/o ratifica della Direzione Nazionale. Ha il potere di assumere, nei casi ritenuti necessari, decisioni di urgenza che devono essere ratificate dalla Direzione Nazionale.

Può delegare, in sua assenza, il Vicepresidente che lo coadiuva nelle sue mansioni.

3. Il Presidente è responsabile delle attività organizzative e del funzionamento dell'Associazione di fronte al Congresso e provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi.

4. Il Presidente, per particolari materie, può conferire funzioni di rappresentanza e di gestione al Vicepresidente.

5. Il Presidente può inoltre concedere la grazia al socio che sia stato colpito da provvedimenti disciplinari. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata e nel caso di radiazione devono essere decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

6. Il Presidente Nazionale è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione il Congresso elettivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

7. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata della Direzione Nazionale. La Direzione Nazionale resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente. Il Congresso Straordinario dovrà essere celebrato entro 90 giorni.

Articolo 21

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dalla Direzione Nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, oltre a quelli di cui all'art. 46 del presente Statuto.

2. In accordo con il Presidente Nazionale, il Segretario Generale:

- a) provvede alla gestione organizzativa dell'ACSI in base agli indirizzi della Direzione Nazionale;
- b) coordina i servizi e gli uffici dell'ACSI ed è responsabile dell'organizzazione generale, anche per l'attuazione e la verifica delle direttive del Presidente e della Direzione Nazionale.
- c) partecipa senza diritto di voto alle sedute della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali, e del Congresso Nazionale;
- d) collabora con il Presidente nell'attuazione, per quanto



di competenza, delle deliberazioni della Direzione e Nazionale del Consiglio Nazionale;

e) svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale;

f) intrattiene rapporti di natura amministrativa e tecnica con le Istituzioni Pubbliche, gli Enti di Promozione Sportiva, nonché le Istituzioni Pubbliche e Private che hanno rapporti con ACSI;

3. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e di altri Enti di Promozione Sportiva.

Articolo 22

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. E' l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, relazionando altresì sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo annuale. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

2. L'organo di controllo dell'Associazione è collegiale ed è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale fra coloro che sono in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione, anche tra non tesserati all'ACSI. Quanto alle clausole di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2399 del Codice civile. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

3. Per la validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno due componenti il Collegio. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale.

4. In caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica a conclusione del quadriennio in corso.

In caso di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme previste dal Codice Civile. Nell'ipotesi di sostituzione di membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

5. I componenti il Collegio possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle proprie riunioni viene redatto apposito verbale.

Articolo 23

Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti

1. La Direzione Nazionale nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, viene affidato l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale

CAP. 6

CONGRESSI E ORGANI REGIONALI

Articolo 24

Gli Organi Regionali

1. Sono organi regionali:
 - a) il Congresso Regionale;
 - b) Il Consiglio Regionale;
 - c) Il Presidente Regionale;
 - d) il Revisore unico regionale dei Conti, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
2. Sono organismi tecnici:
 - i Settori Regionali

Articolo 25

Il Comitato Regionale e il Congresso Regionale

1. I Comitati Regionali sono articolazioni periferiche dell'ACSI, con compiti di rappresentanza dell'Associazione Nazionale sulla Regione di competenza e nei confronti dei Comitati Territoriali e degli enti affiliati di riferimento.
 2. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione qualora siano presenti un numero di Comitati territoriali pari almeno alla metà delle province esistenti nella stessa regione, fatta eccezione per la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige.
 3. Il Congresso Regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione a livello regionale.
- È convocato in Assemblea ordinaria dal Presidente regionale ogni quattro anni, prima del Congresso Nazionale e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI, per eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Regionale e il Revisore Unico

Regionale dei Conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

4. Il Congresso è convocato dal Presidente Regionale su deliberazione del Consiglio Regionale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività dei delegati.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'O.d.g. il luogo, la data e l'ora di svolgimento e deve essere inviata ai delegati almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite posta elettronica certificata, raccomandata A/R o altri mezzi idonei ad assicurare il ricevimento della comunicazione. Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti, fatte salve le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 del presente Statuto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

5. Il Congresso Regionale può essere inoltre convocato in sessione straordinaria:

- a) dalla Direzione Nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali;
- b) dal Presidente Regionale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale o dalla metà più uno degli enti affiliati aventi diritto al voto.

6. Al Congresso regionale partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti nei rispettivi Congressi territoriali che costituiscono l'assemblea stessa secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 5.

7. Inoltre il Congresso Regionale:

- a) elegge il Presidente Regionale;
- b) elegge i componenti del Consiglio Regionale e il Revisore Unico Regionale dei Conti, ove obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- c) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 26

Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è organo amministrativo del Comitato Regionale ed è costituito dal Presidente e dai componenti eletti nel Congresso Regionale, in ragione di:

- a) 5 (cinque) componenti per Regioni fino a 3 Comuni Territoriali;
- b) 7 (sette) componenti per Regioni con 4 o 5 Comuni Territoriali;
- c) 11 (undici) componenti per Regioni con oltre 5 (cinque) Comuni Territoriali;

d) 13 (tredici) componenti per Regioni con oltre 9 (nove) Comitati Territoriali.

Elegge fra i suoi componenti il Vicepresidente ed il Segretario.

Elegge i componenti le Commissioni Tecniche Regionali.

Il Consiglio Regionale rappresenta l'Associazione nella regione, nell'ambito delle direttive del Congresso Nazionale e delle decisioni della Direzione Nazionale, elabora piani e promuove attività per la realizzazione di una politica sociale secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente Statuto.

La convocazione dovrà essere inviata per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

2. Il Consiglio Regionale:

a) rende esecutive le decisioni assunte dal Congresso Regionale;

b) coordina, promuove e sviluppa l'attività e la presenza dei Comitati Territoriali;

c) tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni pubbliche e private;

d) promuove ed organizza in collaborazione con i Comitati Territoriali iniziative e manifestazioni a carattere regionale.

3. Qualora in una regione non sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di Comitati Territoriali come specificato al comma 1 del presente articolo, la Direzione Nazionale nominerà un delegato con il compito di promuovere l'attività dell'Associazione e di addivenire alla costituzione di un Comitato, favorendo la costituzione di nuovi Comitati.

L'incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogato fino al massimo di un anno.

Il Delegato Regionale ha l'obbligo di fare il rendiconto alla Direzione Nazionale sull'attività svolta e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato funzionamento.

4. In caso di dimissioni contemporanee, quindi presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale, si ha la decadenza immediata dell'organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.

5. In caso di dimissioni o decadenza di componenti il Consiglio Regionale in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, si procede all'integrazione

dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, il Presidente, che rimane in carica, provvede entro 90 giorni alla celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.

In caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale si ha la decadenza dei Consiglieri. In tal caso il Presidente che rimane in carica provvede entro 90 giorni alla indizione e celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.

Articolo 27

Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale; rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato stesso e ne ha la rappresentanza legale; presiede altresì le riunioni dei settori regionali.

2. Il Presidente Regionale è responsabile unitamente ai componenti il Consiglio della gestione del Comitato Regionale.

3. Il Presidente Regionale è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente Regionale è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione il congresso elettivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

4. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente Regionale si ha la decadenza immediata del Consiglio Regionale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vicepresidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.

Articolo 28

Il Revisore Unico Regionale dei Conti

1. Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, è eletto, in via monocratica, un Revisore Unico Regionale dei Conti e un suo supplente, anche tra soggetti non tesserati all'ACSI. Il Revisore Unico Regionale dei Conti costituisce l'Organo di controllo che ha la funzione di controllo amministrativo e contabile dell'attività del Consiglio Regionale.

2. Le funzioni del Revisore Unico Regionale dei Conti si svolgono in analogia a quelle del Collegio Nazionale.

3. In caso di decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale, il Revisore unico Regionale dei Conti non decade.



4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 22 del presente Statuto.

CAP. 7

CONGRESSI E ORGANI TERRITORIALI

Articolo 29

I Comitati Territoriali e gli organi territoriali

1. I Comitati Territoriali sono articolazioni periferiche dell'ACSI, con compiti di rappresentanza dell'Associazione Nazionale sul territorio di competenza e nei confronti degli enti affiliati di riferimento.

2. Il Comitato Territoriale dell'ACSI è costituito qualora siano affiliati nel territorio di competenza almeno 10 affiliati.

3. Sono organi territoriali:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale,
- c) il Presidente Territoriale;
- d) il Revisore Unico Territoriale dei Conti.

4. Sono organismi tecnici:

- Le Commissioni Tecniche Territoriali.

Articolo 30

Il Congresso Territoriale

1. Il Congresso Territoriale è l'organo più importante del livello territoriale; esso discute la politica associativa, le linee programmatiche del territorio di competenza esaminando nel frattempo i risultati conseguiti nel quadriennio. Compongono il Congresso territoriale, e vi partecipano con diritto di voto, i Presidenti in rappresentanza dei sodalizi affiliati o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, i Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se al Congresso hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe fino a 500 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe fino a 1.000 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe fino a 1.500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe oltre 1.500 associazioni e società votanti.

2. Il Congresso ordinario elettivo è convocato dal Presidente Territoriale competente, in via ordinaria ogni quattro anni e comunque prima del Congresso Regionale e prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI.

3. Il Congresso è convocato dal Presidente Territoriale su deliberazione del Consiglio Territoriale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività degli affiliati.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'O.d.g., il luogo, la data e l'ora di svolgimento e deve

essere inviata agli enti affiliati aventi diritto al voto almeno 20 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite posta elettronica certificata, raccomandata A/R o altri mezzi idonei ad assicurare il ricevimento della comunicazione.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli enti affiliati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli affiliati presenti.

Il Congresso Territoriale può essere inoltre convocato in sessione straordinaria:

a) dalla Direzione Nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali;

b) dal Presidente Territoriale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto;

c) nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio o per la sua ricostituzione qualora, a seguito di decadenza di singoli componenti in misura non superiore alla metà, non sia possibile l'integrazione con i primi dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

4. Il Congresso elettivo ordinario approva la relazione politica, discute e approva le linee di politica associativa fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali dell'Associazione.

5. Inoltre il Congresso:

a) elegge il Presidente Territoriale;

b) elegge i componenti del Consiglio Territoriale;

c) elegge il Revisore Unico Territoriale dei Conti;

d) elegge fra i tesserati i delegati al Congresso Regionale in misura di 1 delegato ogni 30 sodalizi affiliati ed i delegati al Congresso Nazionale in misura di 1 delegato ogni 50 sodalizi affiliati e frazioni superiori a 25.

6. Il Congresso Territoriale si costituisce in Assemblea annuale degli affiliati per l'approvazione del bilancio consuntivo del Comitato Territoriale.

Articolo 31

Il Consiglio Territoriale

1. Il Consiglio Territoriale è organo amministrativo del Comitato Territoriale ed è costituito dal Presidente a cui si aggiungono i componenti eletti nel Congresso Territoriale, in ragione di:

a) 2 componenti da 10 a 20 sodalizi affiliati;

b) 4 componenti da 21 a 100 sodalizi affiliati;

c) 6 componenti da 101 a 200 sodalizi affiliati;

d) 8 componenti oltre i 200 sodalizi affiliati.

2. La convocazione del Consiglio Territoriale dovrà essere inviata per posta elettronica almeno 5 giorni prima della



riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenta la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

3. Il Consiglio Territoriale:

- a) attua i deliberati del Congresso ed ha il compito di affiancare l'azione del Presidente nel coordinare e sviluppare tutta l'attività dell'Associazione nel territorio;
- b) elegge tra i consiglieri del Comitato, il Vicepresidente ed il Segretario;
- c) ha potere deliberante in ordine all'accettazione delle domande di affiliazione e del tesseramento degli associati secondo i regolamenti e le norme annualmente emanate dagli organi centrali;
- d) può costituire commissioni o nominare responsabili per la gestione delle varie attività e per lo sviluppo di particolari problemi;
- e) predispone ed approva il bilancio preventivo;
- f) predispone il bilancio consuntivo da portare in approvazione al Congresso degli affiliati entro il 30 aprile di ogni anno;
- g) nomina i propri rappresentanti negli organismi pubblici e privati;
- h) può stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Enti di promozione Sportiva ed organizzazioni similari;
- i) elegge i responsabili delle commissioni tecniche territoriali.

4. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo si applica la norma di cui all'art. 18, comma 3 prevista a livello nazionale.

5. Qualora in un territorio non sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di un numero di affiliati come specificato al comma 1 del presente articolo, la Direzione Nazionale nominerà un delegato con il compito di promuovere l'attività dell'Associazione e di addivenire alla costituzione di un Comitato, favorendo la costituzione di nuovi sodalizi.

La durata dell'incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogata fino al massimo di un anno.

Il Delegato ha l'obbligo di rendicontare alla Direzione Nazionale sulla attività svolta e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato funzionamento.

Articolo 32

Il Presidente Territoriale

1. Il Presidente Territoriale è eletto dal Congresso Territoriale e dura in carica quattro anni; ad esso sono conferite le seguenti funzioni:

- a) rappresentare nei rapporti pubblici e privati il Comitato Territoriale ed averne la rappresentanza legale;

b) convocare e presiedere il Consiglio Territoriale ogni qualvolta lo ritenga necessario (comunque almeno ogni tre mesi) o anche su richiesta motivata di almeno i 2/3 dei componenti;

c) attuare le decisioni del Consiglio, ed essere responsabile della gestione delle attività;

d) promuovere, in accordo con il Consiglio territoriale, la formazione di società o circoli, coordinandone l'attività;

e) organizzare manifestazioni, promuovere dibattiti per il potenziamento delle attività e la ricerca di una politica organica della cultura, dello sport, del tempo libero, secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente Statuto;

f) mantenere i collegamenti con il Comitato Regionale e la Direzione Nazionale dell'Associazione.

2. Il Presidente Territoriale è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

3. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Territoriale si ha la decadenza immediata del Consiglio Territoriale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vicepresidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.

Articolo 33

Revisore Unico Territoriale dei Conti

1. Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, è eletto, in via monocratica, il Revisore Unico Territoriale dei Conti e un suo supplente, anche tra soggetti non tesserati all'ACSI. Il Revisore Unico Territoriale dei Conti costituisce l'Organo di controllo ed ha la funzione di controllo amministrativo e contabile dell'attività del Consiglio Territoriale.

2. Le funzioni del Revisore Unico Territoriale dei Conti svolgono in analogia a quelle del Collegio Nazionale.

3. In caso di decadenza del Presidente Territoriale e del Consiglio Direttivo, il Revisore Unico Territoriale dei Conti non decade.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano poiché compatibili le disposizioni che disciplinano l'art. 21 del presente Statuto.

Articolo 34

Le delegazioni zonali

1. Per particolari esigenze organizzative il Comitato Territoriale competente, su proposta del Presidente o dei 2/3 del Consiglio Territoriale può costituire delegazioni zonali e nominarne il delegato.

La delegazione zonale coordina l'attività degli associati nell'ambito del suo territorio, applicando i deliberati e le direttive del Comitato Territoriale.

Articolo 35

Durata in carica degli Organi

I Presidenti ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati, fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 20 comma 6 e 27 comma 3 del presente Statuto.

CAP. 7

IL PATRIMONIO

Articolo 36

Costituzione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'ACSI è costituito da beni mobili ed immobili nonché dalle quote di affiliazione degli associati e dalle altre aree di attività, dalle quote di tesseramento, dai contributi o donazioni di Enti e privati.

2. Il patrimonio dell'ACSI, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

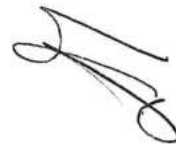
3. L'ACSI si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei fini istituzionali, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, tesserati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti massimi e le condizioni stabilite dalla Direzione Nazionale.

4. La Direzione Nazionale delibera i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 37

Responsabilità degli organi

1. I Comitati Regionali e Territoriali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria rispetto all'ACSI Nazionale, poiché sono organi giuridicamente, amministrativamente ed economicamente indipendenti e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio. Le modalità di costituzione e di revoca della qualifica dei Comitati Regionali e Territoriali dell'ACSI sono oggetto di apposita disciplina nel Regolamento Organico



dell'Associazione.

2. I rapporti di natura amministrativa ed eventuali contributi di natura finanziaria o di materiali, disposti dalla Direzione Nazionale a favore degli organi periferici, costituiscono il contributo della attività associativa propria dell'ACSI senza assunzioni di responsabilità formale nei confronti delle strutture territoriali.

3. Ai Presidenti dei rispettivi livelli territoriali di rappresentanza è attribuito il potere di firma e la legale rappresentanza e, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione nonché, previa delibera del Consiglio, il potere di straordinaria amministrazione.

4. I Comitati Territoriali possono autorizzare il Presidente con apposito atto deliberativo a richiedere finanziamenti e/o a sottoscrivere richieste per la concessione di mutui e/o prestiti a favore del Comitato.

5. La Direzione Nazionale ha facoltà di controllare la regolarità, l'efficacia della gestione e l'osservanza dei fini statutari da parte degli organi periferici.

Articolo 38

Le fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento sono di rispettiva competenza del livello Nazionale, Regionale e Territoriale. Esse sono costituite:

- a) da quote associative determinate annualmente dalla Direzione Nazionale;
- b) da quote di tesseramento determinate dalla Direzione Nazionale;
- c) da contributi di Enti e di Associazioni pubblici e privati;
- d) da lasciti, donazioni, erogazioni liberali ed oblazioni volontarie;
- e) da proventi derivanti dalle attività sociali organizzate, da manifestazioni e da servizi erogati dall'Associazione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative.

CAP. 8

AUTONOMIA DELL'ACSI

Articolo 39

Autonomia degli organi

1. Per garantire la propria autonomia l'ACSI, ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, stabilisce quanto segue:

- a) l'autonomia della Direzione Nazionale, dei Comitati Regionali e Territoriali garantisce la libertà di iniziativa degli organi privilegiando le istanze che emergono dalla base;
- b) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi estranei alla Associazione;
- e) le strutture dell'ACSI non possono operare presso locali

sedi di partiti politici;

d) le sedi dell'ACSI non possono ospitare attività di partito;

e) è fatto divieto svolgere attività in contrasto con il presente statuto.

CAP. 9

ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 40

Composizione degli organi di giustizia

1. Gli organi di garanzia e giustizia dell'Associazione che hanno competenza disciplinare sono:

- a) il Procuratore Sociale;
- b) il Collegio dei Garanti;
- c) la Commissione d'Appello.

A loro sono demandati i provvedimenti sulle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione. Esercitano la loro attività giurisdizionale secondo un Regolamento di giustizia.

2. Il Collegio dei Garanti è l'organo di giustizia di primo grado.

3. La Commissione d'Appello rappresenta l'organo di giustizia di secondo grado, è eletta dal Congresso Nazionale ed è composta da 3 membri effettivi, che eleggeranno al loro interno un Presidente, e 3 supplenti scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione, scelti anche tra non tesserati all'ACSI.

Il Regolamento dovrà prevedere i due gradi di giudizio attribuiti ai diversi organi, nonché il diritto alla difesa ed al contraddittorio, la possibilità di riconsiliazione del giudice, l'obbligo di astensione dello stesso e la revisione del giudizio, l'esecutività immediata della sentenza, la celerità del procedimento disciplinare, la riabilitazione.

4. Gli organi di giustizia non decadono in caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale.

5. Il mandato degli organi di giustizia è di quattro anni e può essere rinnovato per non più di due volte.

Articolo 41

Il Procuratore Sociale

1. Al Procuratore Sociale è attribuita la funzione inquirente e requirente che è esercitata davanti agli organi di giustizia dell'Associazione. Tali funzioni sono svolte su denuncia da parte degli associati e degli organi Nazionali, Regionali e Territoriali. Il Procuratore deve inoltre agire d'ufficio in piena autonomia non appena venga a conoscenza di fatti che investono il suo potere d'intervento.

2. Il Procuratore Sociale è eletto dal Congresso Nazionale.

3. Le indagini del Procuratore sociale devono essere concluse entro 60 giorni dalla loro apertura. L'attività del Procuratore sociale è disciplinata nell'ambito del regolamento previsto per gli organi di giustizia.

Articolo 42

Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale. Elegge al proprio interno il Presidente del Collegio, il quale partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale. Le riunioni del Collegio dei Garanti sono convocate almeno 7 giorni prima del loro svolgimento.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di 3 componenti.

Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono assunte a maggioranza assoluta.

2. Il Collegio dei Garanti delibera in ordine:

- a) a fatti illeciti commessi da tesserati ai danni dell'Associazione;
- b) alle controversie insorte sulle violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Ente;
- c) alle controversie tra gli associati o tesserati e tra gli organi dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Garanti vigila inoltre sulla osservanza di tutte le norme e disposizioni emanate dagli organi competenti.

4. Il Collegio dei Garanti, organo di 1° grado, giudica assicurando il diritto alla difesa e delibera a maggioranza assoluta, applicando le seguenti sanzioni:

- a) richiamo
- b) diffida
- c) deplorazione
- d) sospensione cautelativa dalla qualifica e dalla attività
- e) radiazione

Il Collegio adotta le deliberazioni entro 30 giorni dal deferimento del soggetto da parte del Procuratore Sociale, salvo facoltà di interruzione del termine, per esperire supplementi di istruttoria e comunque non oltre 60 giorni.

Le decisioni del Collegio dei Garanti devono essere impugnate con ricorso, pena decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Le decisioni emesse in primo grado sono esecutive, salva la facoltà per la Commissione d'appello di sospensiva, su istanza di parte, dell'efficacia della decisione impugnata.

Articolo 43

La Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello è formata da 3 componenti eletti dal Congresso Nazionale. Le sedute sono valide con la presenza dei 3 componenti.

La Commissione d'Appello, organo di 2° grado, delibera a maggioranza dei presenti ed emette provvedimenti su istanza degli interessati.

La Commissione giudica entro 20 giorni sulle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di primo grado

ed entro 45 giorni dalla presentazione dei ricorsi di merito. Le deliberazioni della Commissione d'Appello sono notificate all'interessato, al Collegio dei Garanti ed alla Direzione Nazionale.

Le decisioni dell'organo di giustizia di 2° grado sono inappellabili.

2. L'istanza relativa alla richiesta di riabilitazione alla Commissione d' Appello può essere presentata:

- a) quando siano trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- b) quando in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Articolo 44

Vincolo di giustizia

1. Gli affiliati e tesserati di ACSI, con l'adesione all'ACSI s'impegnano a non adire altri organismi che non siano quelli dell'Ente per la risoluzione delle loro liti o controversie.

2. Qualora una parte volesse adire la competente autorità giudiziaria, o altra autorità, dovrà chiedere la relativa autorizzazione alla Direzione Nazionale che dovrà adeguatamente motivare un eventuale rifiuto. Trascorso il termine di 30 giorni senza che la Direzione Nazionale si sia pronunciata, l'autorizzazione si intende concessa. L'associato o il tesserato che non rispetta la procedura del presente articolo può essere espulso dall'Associazione.

Articolo 45

Il Collegio Arbitrale

1. Per quelle controversie che non rientrano nelle competenze degli Organi di Giustizia tutti gli associati dell'ACSI si impegnano ad accettare il giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è costituito da 3 componenti di cui uno con funzione di Presidente. Gli arbitri sono nominati da entrambe le parti.

2. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dalla Direzione Nazionale con indicazione unanime dai due arbitri e/o in caso di disaccordo dalla Commissione d'Appello.

3. La Commissione d'Appello provvederà altresì a nominare l'arbitro di parte, ove quest'ultima non vi abbia provveduto nel termine assegnato.

4. Il Collegio arbitrale emetterà i provvedimenti entro 30 giorni dalla nomina del Presidente, il lodo arbitrale è comunicato alle parti per la esecuzione e sarà definitivo ed inappellabile.

Articolo 46

Decisioni degli organi

1. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito

presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

Articolo 47

Eleggibilità alle cariche

1. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente Statuto, tutti i tesserati dell'ACSI sono eleggibili e possono liberamente presentare la propria candidatura per le elezioni degli organi sociali dell'ACSI.

I requisiti per le cariche elettive e di nomina in ACSI sono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno da parte dell'ACSI, del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o da parte dell'Organismo Sportivo Internazionale di riferimento purché unico;
- e) non aver subito sanzioni superiori a un anno di squalifica, a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione, anche inferiore ad un anno di squalifica, a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
- f) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

La assenza di uno solo dei requisiti sopra elencati è causa d'ineleggibilità o di mancata nomina ed il venir meno degli stessi successivamente alla elezione o alla nomina comporta la decadenza della carica. In questo caso, ove non stabilito diversamente, subentrerà il primo dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

2. Le candidature per l'elezione degli organi previsti dallo Statuto devono essere presentate alle competenti Presidenze, ed alla Presidenza Nazionale per quanto concerne i Settori, tramite pec entro:

- le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente la celebrazione del Congresso per il livello Territoriale;



contro l'ACSI, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli altri Enti di Promozione Sportiva, o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Articolo 48

Incompatibilità

1. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'ACSI, comprese quelle sociali. La carica di Presidente Nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale. Le cariche di Presidente Regionale e Presidente Territoriale sono incompatibili fra loro.

Le cariche di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con tutte le cariche elettive e di nomina dell'Ente.

La carica di componente il Collegio Arbitrale è incompatibile con tutte le cariche all'interno dell'Associazione comprese quelle dei sodalizi affiliati.

2. In caso di sussistenza di una delle incompatibilità, entro 15 giorni dall'insorgenza dovrà essere esercitato il diritto di opzione, decorsi i quali si ha la decadenza dalla carica posteriormente assunta.

Articolo 49

Riunioni in videoconferenza

1. Gli associati possono intervenire nei Congressi Nazionali, Regionali, Territoriali e di Settori anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali e, comunque, secondo quanto stabilito in merito dalla Giunta Nazionale del CONI come previsto al precedente art. 16 comma 8 del presente Statuto:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante.

3. Per i Congressi elettivi nazionali o straordinari elettivi o straordinari relativi all'approvazione delle modifiche statutarie, si applicano le previsioni di cui al

precedente art. 16, comma 8 del presente Statuto.

4. Nel caso in cui il Congresso si svolga esclusivamente in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle c.d. interne. In ogni caso, i Congressi Nazionali, Regionali, Territoriali e di Settori non possono essere svolti in modalità mista.

CAP. 10

NORME FINALI

Articolo 50

Le modifiche statutarie

1. Il presente Statuto, integrato dal Regolamento Organico, forma legge per tutti gli associati che lo accettano integralmente nei suoi contenuti.

2. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere avanzate da Organi Nazionali, Regionali e Territoriali e da almeno 2/3 degli aventi diritto al voto alla Direzione Nazionale entro il termine stabilito dalle norme contenute nella convocazione del Congresso Nazionale.

3. Esso può essere modificato solo dal Congresso Nazionale, riunito in prima convocazione con almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con un quorum costitutivo non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

4. Le modifiche statutarie sono soggette all'approvazione del CONI.

5. In sede di prima attuazione, modifiche allo Statuto che fossero richieste in ottemperanza a disposizioni legislative potranno essere adottate dalla Direzione Nazionale con ratifica da parte del Congresso Nazionale straordinario che dovrà essere celebrato entro 90 giorni dalla approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 51

Scioglimento dell'associazione

1. L'ACSI può essere sciolta soltanto dal Congresso Nazionale in sessione straordinaria con quorum costitutivo pari ai 3/4 degli aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione. La richiesta di scioglimento deve inoltre pervenire da almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto.

La proposta di scioglimento è valida se approvata dai 3/4 degli aventi diritto al voto.

2. Il Congresso Nazionale all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà in merito alla nomina dei liquidatori ed alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre

associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

4. Nel caso di scioglimento di un Comitato Regionale o Territoriale, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto all'ACSI Nazionale, in quanto Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 52

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore, ai fini sportivi, il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 53

Norma di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al disposto del Codice Civile e da altre norme della vigente legislazione italiana.

Firmato:

Antonino VITI

Federico BASILE Notaio Sigillo

